

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/92 DELLA COMMISSIONE**

del 4 agosto 1992

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2941 40 00, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1992 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 2941 40 00, originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 926 000 ecu; che in data 5 febbraio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 9 agosto 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0387	2941 40 00	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1992.

*Per la Commissione*

Jean DONDELINGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).